

dei Mercanti e Casare Gruppach che si innesta a quota 1354 nella strada (A6) che scende a Roana. Si segue questa ultima fino alla Curva del Martin (1296); dalla Curva del Martin in linea retta direzione nord-ovest fino a raggiungere il bivio per Val Galmarara (991). Si procede verso nord-est lungo il tracciato della strada val Galmarara (A6), toccando quota 1048, quota 1081, quota 1115, fino all'incontro con il confine comunale con il comune di Asiago; proseguendo poi lungo il confine da quota 2002 all'altezza del vallone del confine in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada n. 349 della Val D'Assa, percorrendo questa fino a quota 1788; da lì lungo il sentiero che conduce a Porta Renzola fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Asiago, Roana e Rotzo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Massiccio del monte Grappa nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna e Bassano del Grappa.**

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del Massiccio del Monte Grappa, sito nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente naturale di estrema bellezza, suggestivo per la maestosità dei panorami. Il massiccio, che si estende tra le valli del Brenta (ovest) del Piave (est) e la pianura veneta (sud), riveste pregio ambientale notevole anche sotto il profilo della rarità geologica, in quanto è costituito per buona parte, soprattutto nei lati sud-ovest, da un gradone dolomitico scosceso spesso eroso di origine carsica. Fino ai 1200-1400 metri è rivestito di prati artificiali, frequentemente interrotti da boschi e da macchie composte da essenze arboree con prevalenza di abete e faggio. Sopra questo limite i dossi tondeggianti sono in genere brulli ed offrono soltanto pascoli naturali con rade malghe o casoni. Il massiccio, per la singolare qualità della flora e lo straordinario quadro orografico panoramico che lo caratterizza, costituisce un complesso ambientale di notevole bellezza.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: Confine amministrativo con la provincia di Belluno; confine amministrativo con la provincia di Treviso fino all'incontro con la strada statale n. 141 (strada Cadorna); strada statale numero 141 fino all'incrocio con la strada statale n. 47 (strada della Valsugana); strada statale n. 47 fino al km 67; dal km 67 in linea retta direzione nord fino all'intersezione con confine amministrativo con la provincia di Belluno;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra indicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: il territorio del Massiccio del Grappa, prezioso ecosistema il cui ricchissimo patrimonio naturale deve essere conservato integro nella sua varietà e nelle sue peculiari doti geologico-paesistiche, va salvaguardato da interventi di edificazione non programmata di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali opere di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave ecc.), che, attuati in assenza di preventivi piani di razionalizzazione di intervento e di tutela dell'ambiente, possono pregiudicare l'integrità del patrimonio naturale, alterando l'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del Grappa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defi-

nitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Massiccio del Grappa, sito nei comuni di Cismon del Grappa, S. Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

confine amministrativo con la provincia di Belluno: confine amministrativo con la provincia di Treviso fino all'incontro con la strada statale n. 141

(strada Cadorna); strada statale n. 141 fino all'incrocio con la strada statale n. 47 (strada della Valsugana); strada statale n. 47 fino al km 67; dal km 67 in linea retta direzione nord fino all'intersezione con il confine amministrativo con la provincia di Belluno.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5541)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore  
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

(6651213/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200852610)

L. 500